

TRIBUNALE DI VENEZIA

Ricorso per la liquidazione del patrimonio  
ex art. 14 ter e ss. Legge 27 gennaio 2012 n. 3

TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA
28 LUG. 2020
DEPOSITATO IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO (Stefania PATRON)

per **Alessandra Bergamasco**, c.f. BRGLSN80M60L736C, nata a Venezia il 20 agosto 1980 e residente in Venezia Mestre, Via Oriago 119/B, elettivamente domiciliata in Venezia Mestre, Via Carducci n. 45 presso lo studio degli avvocati Luca Pusateri, c.f. PSTLCU72T09L736P, e Simone Cagnin, c.f. CGNSMN84M25L736A del Foro di Venezia, i quali dichiarano di voler ricevere avvisi e comunicazioni presso gli indirizzi di posta elettronica certificata [luca.pusateri@venezia.pecavvocati.it](mailto:luca.pusateri@venezia.pecavvocati.it) e [simone.cagnin@venezia.pecavvocati.it](mailto:simone.cagnin@venezia.pecavvocati.it) e a mezzo fax al numero 041974255

\* \* \*

In data 11 gennaio 2019 Alessandra Bergamasco depositava presso l'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento istituita presso l'Ordine degli Avvocati di Venezia istanza per l'ammissione alla procedura del "piano del consumatore", evidenziando la situazione di crisi economica e finanziaria in cui versava ed il perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile (**doc. 1**).

Con provvedimento prot. n. 1215 reso il 5 febbraio 2019 (**doc. 2**) l'OCC dell'Ordine degli avvocati di Venezia, ritenuta la possibile sussistenza delle condizioni per l'accesso al procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, nominava Gestore della crisi l'avvocato Paola Vianello, la quale il 28 marzo 2019 accettava l'incarico (**doc. 3**).

A seguito di vari incontri e dell'analisi della documentazione prodotta dall'esponente si riteneva opportuno procedere alla "liquidazione del patrimonio" in luogo del prospettato "piano del consumatore".

Conseguentemente il 29 luglio 2019 veniva mutato l'oggetto della domanda (**doc. 4**), la Professionista riceveva la documentazione utile alla gestione della pratica ai fini della redazione della relazione particolareggiata ex art. 14 ter comma 3, necessaria per il deposito del presente ricorso.

Da allora la ricorrente non ha messo in atto alcuna condotta che potesse aggravare il già precario stato di crisi.

In data 29 giugno 2020 il Gestore della crisi consegnava la relazione particolareggiata di cui all'art. 14 ter l. 3/2012 (**doc. 26**).

\*

Alessandra Bergamasco, come sopra rappresentata difesa e domiciliata, non trovandosi in nessuna delle condizioni ostative per l'accesso alla procedura di liquidazione suo patrimonio, espone quanto segue:

#### **1. sulle cause dell'indebitamento.**

L'otto giugno 2010 Alessandra Bergamasco e Gianluca Gallo, allora suo compagno convivente, sottoscrivevano con B@nca 24-7 s.p.a. un mutuo fondiario di € 230.000 per l'acquisto dell'appartamento sito in Venezia-Chirignago, Via Asseggiano n. 218/b, int. 8, censito al N.C.E.U. del Comune di Venezia al foglio 178, particella 748, sub 50, s.c. 9, cat. A/2 (**doc. 5** – compravendita; **doc. 6** – mutuo fondiario).

Il contratto, della durata di 25 anni, prevedeva un tasso d'interesse iniziale del 2,2% annuo nominale variabile - successivamente rinegoziato e ridotto nella misura di 1,55 % in più del tasso Euribor a tre mesi – suddiviso in rate mensili di € 997,42 ciascuna, comprensivo di capitale e interessi, determinate secondo il metodo “alla francese”.

Al momento del perfezionamento del mutuo la ricorrente era impiegata con mansioni di “addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita” per PAM PANORAMA SpA con contratto di 5<sup>^</sup> livello a tempo indeterminato e con uno stipendio medio mensile pari ad € 1.100,00<sup>1</sup> (**doc. 7**), mentre il compagno Gianluca Gallo lavorava presso Italsigma S.r.l. a Marghera con un contratto a tempo indeterminato ed uno stipendio medio mensile di circa € 1.500,00 per n. 14 di mensilità.

---

<sup>1</sup> Importo ulteriormente confermato dagli estratti conto Banco Posta allegati quale documento 6b alla relazione particolareggiata del 29 giugno 2020 del Gestore della Crisi, avv. Paola Vianello.

Le entrate della coppia, pertanto, erano sufficienti a far fronte al rimborso del mutuo, nonché a tutte le spese correnti quali, a mero titolo esemplificativo, quelle di carattere sanitario ed alimentare, nonché quelle gestorie dell'immobile (condominio, luce, acqua e gas).

L'organizzazione della coppia prevedeva che le rate del mutuo e le spese condominiali venissero pagate dal conto corrente di Gianluca Gallo, mentre le entrate di Alessandra Bergamasco venissero impiegate per far fronte alle altre spese necessarie al ménage della coppia.

Senonché, a causa di insanabili contrasti caratteriali, nel 2015 la relazione affettiva e materiale tra l'esponente e Gianluca Gallo si interrompeva – come talvolta accade – bruscamente: Alessandra Bergamasco il primo maggio 2015 lasciava l'abitazione di Via Asseggiano e prendeva in locazione un appartamento con un canone mensile di € 450,00 comprensivo delle spese condominiali (**doc. 8**), mentre nell'immobile in comproprietà rimaneva a vivere Gianluca Gallo con l'intesa che tutte le spese connesse alla gestione di quel bene – dalla rata del mutuo alle relative spese – sarebbero rimaste interamente a suo carico.

Alcuni mesi più tardi Gianluca Gallo manifestava la volontà di acquistare la quota del 50% di proprietà di Alessandra Bergamasco, con il favore dell'esponente; tuttavia, alle parole non seguirono i fatti e l'intenzione non si tradusse mai in una proposta concreta.

Tanto che il 15 luglio 2016, attesa la difficoltà di relazione tra parti in ragione di irriducibili rancori, intervenne il deducente patrocinio manifestando la volontà di Alessandra Bergamasco di risolvere quanto prima la comunione attraverso la prospettata compravendita o, in alternativa, attraverso l'alienazione a terzi del cespite (**doc. 9** racc. 15.7.2016 non ritirata e restituita per computa giacenza; **doc. 10** – racc. 30.8.2016 ritirata il 1.9.2016).

Tuttavia, Gianluca Gallo rimase sordo a tali istanze e nel mese di settembre del 2016 si limitò a comunicare telefonicamente di avere perso il posto di lavoro.

Da quel momento il signor Gallo, pur continuando ad abitare l'immobile comune, interruppe ogni pagamento: tanto il rateo mensile in favore della banca mutuante, quanto le spese condominiali in favore del condominio.

Alessandra Bergamasco, fortemente preoccupata, si adoperava prontamente per fornire a Gianluca Gallo la documentazione necessaria per domandare la sospensione del pagamento delle rate del mutuo (domanda mai formalizzata dal Gallo), frattanto proponendo ulteriori soluzioni finalizzate a sciogliere repentinamente la comproprietà, giungendo il 29 marzo 2017 a proporre di acquistare lei la quota del Gallo accollandosi per intero il mutuo residuo, a condizione che quest'ultimo provvedesse a saldare le rate scadute (**doc. 11** - racc. a.r. 29.3.2017 non ritirata e restituita per computa giacenza).

Poiché Gianluca Gallo non riscontrava le urgenti istanze di Alessandra Bergamasco, negandosi a qualsiasi tentativo di contatto, il 20 aprile 2017 l'esponente promuoveva il procedimento di mediazione obbligatoria finalizzato allo scioglimento della comunione (**doc. 12** - fissazione mediazione 26.4.2017).

Gianluca Gallo disertava anche il primo incontro di mediazione fissato per il 18 maggio 2017, eppertanto il procedimento veniva chiuso con un verbale di mancato accordo (**doc. 13**).

Poco dopo la situazione precipitava:

- il 12 maggio 2017 il Condominio Il Castagno notificava ai comproprietari Alessandra Bergamasco e Gianluca Gallo un decreto ingiuntivo intimando, tra loro in via solidale, il pagamento delle spese condominiali scadute pari ad € 4.339,14 (**doc. 14**).

- il 9 agosto 2017 Hypo Alpe Adria Bank s.p.a. notificava ad Alessandra Bergamasco l'avviso previsto dall'art. 599 c.p.c. attraverso cui rendeva edotta l'esponente di avere eseguito in data 29 novembre 2016 il pignoramento sull'immobile in comproprietà (R.G. EI n. 600/2016 del Tribunale di Venezia) per la quota indivisa 50% in proprietà di Gianluca Gallo, debitore per questioni personali, dell'importo di € 27.111,87 nei confronti di quell'istituto (**doc. 15**).

Alessandra Bergamasco informava dell'esecuzione la banca mutuante, nel frattempo incorporata da UBI Banca, incontrandosi presso gli uffici di Mestre il 23 gennaio 2018 con il dottor Peruzzi (**doc. 16**) al quale venivano spiegate le ragioni della sofferenza e l'intenzione della sola Alessandra Bergamasco di provare a risolverla.

La documentazione diligentemente fornita da Alessandra Bergamasco permise ad UBI Banca di intervenire nel procedimento esecutivo nella sua privilegiata qualità di creditore ipotecario (**doc. 17**).

Tuttavia, vani risultarono i successivi tentativi di addivenire ad un accordo con la banca finalizzati a portare all'estromissione del comproprietario (attraverso, per esempio, il giudizio di divisione e la domanda di assegnazione a lei dell'intero bene, dietro versamento del prezzo di stima) e, quindi, a sanare la morosità con l'istituto di credito, salvando la proprietà dell'immobile (**doc. 18**).

Infatti, UBI Banca, a fronte dell'anzidetta proposta, rifiutò di stipulare un accordo con Alessandra Bergamasco, pretendendo il pagamento dell'intero debito residuo.

In assenza di intese, la procedura esecutiva immobiliare R.G. n. 600/2016 proseguì il suo corso: il 20 dicembre 2019 l'immobile è stato aggiudicato al prezzo di € 135.000,00 (**doc. 19**).

Il 20 febbraio 2020 il Condominio il Castagno ha, infine, notificato alla ricorrente l'atto di pignoramento presso terzi sottoponendo ad esecuzione 1/5 dello stipendio percepito da Alessandra Bergamasco (**doc. 20**).

Ed invero, dalla busta di marzo 2020 sulla retribuzione dell'esponente grava la cennata esecuzione (**doc. 21**).

\*

**2. sulla sussistenza dei requisiti soggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex art. 7 c. 2 lettere a) e b) come richiamato dall'art. 14 ter c. 1**

La ricorrente è in possesso di tutti i requisiti soggettivi necessari all'accesso alla procedura di liquidazione non trovandosi in nessuna delle condizioni ostative previste dalla legge: in particolare, Alessandra Bergamasco non è soggetta a procedure concorsuali diverse da quelle regolate dalla Legge n. 3 del 2012 e non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di cui alla medesima legge.

Inoltre, Alessandra Bergamasco non ha compiuto alcun atto in frode ai creditori (mai, e comunque) nei cinque anni precedenti alla richiesta di ammissione alla procedura, così come risulta anche dalla visura protesti (**doc. 22**) e dalla visura PRA (**doc. 23**).

\*

### **3. sulla sussistenza dei requisiti oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento**

Sotto il profilo oggettivo la situazione della ricorrente rientra nel requisito normativo del "sovraindebitamento" a fronte del perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, tale da determinare la rilevante difficoltà e/o definitiva incapacità di adempiere le proprie obbligazioni.

Dai dati illustrati attraverso il presente ricorso si può agevolmente rilevare che la ricorrente non soltanto versa in una situazione di incolpevole incapacità definitiva - e non transitoria - di adempiere regolarmente ai propri debiti, ma si trova anche in una condizione economica di evidente sproporzione tra il complesso dei debiti e il suo patrimonio prontamente liquidabile, costituito dalla quota del 50% dell'immobile di Via Asseggiano, dall'autovettura Suzuki Swift targata FJ512PV, nonché dallo stipendio di cui attualmente dispone.

\*

### **4. sui debiti della ricorrente**

La massa debitoria in capo alla ricorrente è costituita dai soli debiti contratti in solido con l'ex compagno Gianluca Gallo nei confronti della banca mutuante e del condominio del Condominio Il Castagno.

Segnatamente, i debiti - come risulta a pagina 12 della relazione particolareggiata - ammontano complessivamente ad € 191.429,89:

1. credito privilegiato di UBI spa (in qualità di procuratrice di UBI SPV GROUP 2016 srl) per € 184.679,77;
2. credito chirografario del Condominio “Il Castagno” per € 6.780,12.

\*

#### **5. sui beni di proprietà della ricorrente (doc. 24)**

La ricorrente risulta proprietaria della quota del 50% di € 132.510,00 corrispondenti al ricavato della vendita dell'immobile sito in Venezia-Chirignago, Via Asseggiano n. 218/b con garage, identificati al NCEU Catasto Fabbricati del Comune di Venezia rispettivamente al Foglio 178, mapp. 748, sub 50 e sub 12 nell'ambito dell'esecuzioni immobiliare pendente innanzi al Tribunale di Venezia al numero di R.G. 600/2016

Precisiamo che il Tribunale non ha ancora approvato il progetto di riparto.

Alessandra Bergamasco è proprietaria, inoltre, dell'autovettura Suzuki Swift targata FJ512PV (doc. 23 certificato p.r.a.) avente un valore di mercato di circa € 2.000,00<sup>2</sup>: mezzo di trasporto che le è necessario per recarsi quotidianamente al lavoro.

La ricorrente non è proprietaria di altri beni mobili.

Allo stato attuale la ricorrente lavora quale “addetta alle operazioni ausiliarie alla vendita” alle dipendenze di PAM PANORAMA S.p.A. con contratto a tempo indeterminato, 4° livello, con uno stipendio medio mensile di circa € 1.600,00 (cfr. doc. 21).

La ricorrente risulta, infine, titolare di un conto corrente presso Unicredit S.p.A. la cui unica entrata è rappresentata dall'accredito dello stipendio, mentre le uscite attengono unicamente al soddisfacimento delle essenziali esigenze di vita<sup>3</sup>.

---

<sup>2</sup> Cfr. “quotazione quattroruote” allegata quale documento 16 alla relazione particolareggiata del 29 giugno 2020 del Gestore della Crisi, avv. Paola Vianello.

\*

## 6. Elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento proprio e dei propri familiari

Alessandra Bergamasco convive con il signor Denis Fracasso, nato a Mirano il 5 marzo 1984, c.f. FRCDNS84C05F241B, nell'immobile condotto in locazione da entrambi, sito in Venezia, Chirignago, via Oriago 119/b (**doc. 25**).

È stato predisposto un elenco delle spese correnti necessarie al proprio mantenimento e a quello del proprio nucleo familiare: si tratta essenzialmente di spese relative alle bollette delle utenze domestiche ed ai costi di mantenimento più frequenti, ivi incluso il pagamento del canone di locazione che ammonta ad € 600,00 mensili.

Nella tabella sottostante è stata indicata anche la percentuale di contribuzione alle spese da parte della ricorrente, tenuto infatti conto che ai costi del mantenimento partecipa anche l'attuale compagno della ricorrente

Affitto + spese condominiali	€ 600,00 + € 60,00 (50%)	€ 330,00
Bollette (gas, luce, telefono, gas, tari	€ 200,00 (50%)	€ 100,00
Auto (bollo, assicurazione, carburante)	€ 250,00 (90%)	€ 225,00
<u>Generi alimentari</u>	<u>€ 500,00 (50%)</u>	<u>€ 250,00</u>
TOTALE	€ 1.610,00	€ 905,00

\* \* \*

Alla luce di quanto premesso, facendo proprie le considerazioni svolte dal Professionista nominato nella Relazione particolareggiata allegata al presente atto (**doc. 26**), la ricorrente rappresenta la possibilità di cedere alla massa creditoria l'intero ricavato dalla vendita giudiziale della quota del 50% dell'immobile di Via Asseggiano oltre ad una quota del proprio stipendio, nei limiti di quanto occorra al sostentamento suo e del proprio nucleo familiare, e che si quantifica nella somma di € 500,00 al mese per 4 anni, per un totale di € 24.000,00, oltre ad una quota di eventuali futuri crediti che dovessero

---

<sup>3</sup> Cfr. doc. 6d allegato alla relazione particolareggiata del 29 giugno 2020 del Gestore della Crisi, avv. Paola Vianello.

essere percepiti durante il quadriennio successivo all'apertura della liquidazione, sempre ridotta di quanto necessario per il proprio sostentamento.

Si riporta uno schema riassuntivo del piano di liquidazione e della percentuale del presumibile realizzo verificato dal Professionista nominato:

- 1) **con il 50% del ricavato della vendita dell'immobile**, pari ad € 66.255,00 sarà anzitutto possibile rimborsare le seguenti spese:
  - a) in prededuzione relative alla procedura esecutiva R.G. 600/2016 (delegato alla vendita, custode, perizia spese del creditore procedente) nella misura del 50%, per un importo stimato in € 7.000,00;
  - b) in prededuzione alla procedura di sovraindebitamento nella misura del 100% per l'importo di € 5.909,57 oltre spese;
  - c) in prededuzione ai sottoscritti avvocati che hanno assistito la debitrice nella presente procedura nella misura del 100%, per un importo di € 5.000,00 oltre iva e cpa, per un totale di € 6.344,00;
  - d) in via privilegiata al creditore ipotecario Ubi Banca S.p.a. l'importo residuo stimato in complessivi € 71.000,00, di cui € 47.000,00 erogati in fase di distribuzione dalla procedura esecutiva iscritta avanti al Tribunale di Venezia al numero di R.G. 600/2019 ed € 24.000,00 quale quota di stipendio posta a disposizione dalla Signora Bergamasco nei successivi 4 anni.

L'orizzonte temporale del piano di liquidazione viene rappresentato limitatamente al periodo luglio 2020 - luglio 2024, ovvero considerando esclusivamente il periodo di quattro anni dalla data di deposito della domanda, così come previsto dall'art. 14<sup>undecies</sup> della legge 3/2012 con riferimento ai beni sopravvenuti.

Non si è tenuto conto di alcun effetto inflazionistico, sia con riferimento alle spese, sia con riferimento alle entrate.

\* \* \*

Tutto ciò premesso il ricorrente, la Signora Alessandra Bergamasco, come sopra rappresentata, difesa e domiciliata

**chiede**

ai sensi e per gli effetti dell'art. 14<sup>quinquies</sup> della Legge 3 del 2012, che l'Onorevole Tribunale adito, verificata la presenza dei requisiti di cui all'art. 14<sup>ter</sup> della medesima Legge, voglia:

- dichiarare aperta la procedura di liquidazione del patrimonio;
- indicare i limiti di quanto occorrente al mantenimento della ricorrente e della sua famiglia secondo quanto disposto dall'art. 14, comma 6, lett. b), Legge 3/2012, anche mediante richiesta di integrazione documentale e per l'effetto indicare l'importo mensile che dovrà essere versato alla procedura di liquidazione per quattro anni;
- nominare un liquidatore da individuarsi in un professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 RD 267/1942 disponendo che lo stesso provveda, dopo il decreto di apertura della liquidazione agli adempimenti di cui all'art. 14<sup>sexies</sup> e ss. Legge 3/2012;
- disporre che dal momento di apertura della liquidazione non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriori, sotto pena di nullità;
- stabilire idonea forma di pubblicità della domanda e del decreto;
- ordinare la trascrizione del decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e/o beni mobili registrati presenti nel patrimonio del debitore;
- autorizzare il debitore ad utilizzare l'automobile di proprietà in quanto essenziale per recarsi quotidianamente al lavoro;
- fissare i limiti di cui all'art. 14 undecies, comma 5 lett. b) L.3/2012;

Con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta

Si allegano in copia i seguenti documenti:

- 1- Domanda OCC 11.1.2019
- 2- Nomina Gestore della Crisi 5.2.2019
- 3- Conferma accettazione incarico 28.3.2019
- 4- Nuova domanda OCC 29.7.2019
- 5- Compravendita immobiliare 8.6.2010
- 6- Mutuo fondiario € 230.000
- 7- 730 2011 redditi anno 2010
- 8- Contratto di locazione Bergamasco 28.4.2015
- 9- Racc. A.R. 15.7.2016
- 10- Racc. A.R. 30.8.2016
- 11- Racc. A.R. 29.3.2017
- 12- Fissazione primo incontro mediazione 26.4.2017
- 13- Verbale di mediazione 18.5.2017
- 14- Decreto ingiuntivo 562/17 del Condominio Il Castagno
- 15- Avviso ai comproprietari ex art. 599 c.p.c.
- 16- Email 5.3.2018
- 17- Intervento nell'esecuzione UBI Banca
- 18- Email 23.5.2018
- 19- Verbale di aggiudicazione 20.12.2019
- 20- Atti di pignoramento presso terzi del Condominio Il Castagno
- 21- Buste paga marzo e aprile 2020

22- Visura protesti

23- Visura PRA

24- Inventario beni;

25- Contratto di locazione Bergamasco – Fracasso 1.3.2019


26- Relazione particolareggiata del professionista dell'organismo di  
composizione della crisi 29.06.2020 con gli allegati

I sottoscritti procuratori dichiarano che il presente procedimento sconta il pagamento  
del C.U in misura pari ad € 98,00.


Con osservanza.

Venezia, 28 luglio 2020

avv. Simone Cagnin



avv. Luca Pusateri



### MANDATO

Io sottoscritta Alessandra Bergamasco, c.f. BRGLSN80M60L736C, nata a Venezia il 20 agosto 1980 e residente in **VENEZIA MESTRE VIA ORIOLO 119/B** delego gli avvocati Simone Cagnin e Luca Pusateri del Foro di Venezia a rappresentarmi e difendermi nel presente procedimento conferendo loro ogni facoltà di legge, ivi compresa quella di sottoscrivere gli atti, transigere, rinunciare agli atti del giudizio, accettare rinunce, incassare somme di denaro, rilasciare quietanza, chiamare terzi in causa, nominare consulenti tecnici, deferire e riferire il giuramento, nonché farsi sostituire da altri colleghi ed eleggere domicilio presso terzi.

Eleggo domicilio presso il loro studio in Venezia, Mestre, via Giosuè Carducci 45.

Bergamasco Alessandra  
è autografa  
